



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE

GENITORI SCUOLA AMICA ONLUS

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale e fa propri i principi della legislazione nazionale e regionale in merito alle associazioni di promozione e solidarietà sociale.

L'Associazione è retta dal presente statuto improntato al rispetto dei principi di trasparenza e democrazia, delle pari opportunità tra uomo e donna e della tutela dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione ha l'obbligo, per qualsiasi atto rivolto al pubblico, di utilizzare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"

ART. 2

L'Associazione ha sede all'indirizzo stabilito dal Consiglio Direttivo, attualmente presso la Scuola Primaria Umberto e Margherita di Savoia, V.le Serafino Dell'Uomo 44, 20081 Abbiategrasso (MI).

ART. 3

Lo spostamento della sede può essere deciso, in caso di necessità o semplice opportunità, dal Consiglio Direttivo che ne darà notizia formale in occasione della prima assemblea ordinaria dei soci.

ART.4

SCOPI

L'associazione Genitori Scuola Amica ONLUS è un'associazione di promozione di solidarietà sociale, di formazione delle persone e di tutela dei diritti dei genitori e dei figli. E' basata sulla solidarietà e la partecipazione dei genitori i quali, associandosi,

perseguono finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

Svolge attività in favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Più in dettaglio gli scopi dell'associazione sono:

a) assolvere la funzione sociale di promozione del Diritto allo Studio nelle diverse forme e di attenzione allo sviluppo armonioso e completo della persona, sostenendo attività in ambito scolastico ed extra-scolastico volte ad arricchire l'offerta formativa in favore degli alunni della Scuola Primaria Umberto e Margherita di Savoia di Abbiategrasso e delle altre scuole appartenenti allo stesso Istituto di riferimento;

b) favorire iniziative formative, sportive, culturali, di informazione ed ogni altro tipo di iniziativa volta a rispondere alle sempre più diffuse richieste di supporto educativo, di socializzazione e di arricchimento dei contenuti formativi;

c) promuovere la relazione scuola – territorio con manifestazioni ed iniziative culturali e ricreative o attività aggregative;

d) contribuire allo sviluppo della consapevole ed effettiva partecipazione dei genitori e dei bambini alla vita ed alle attività della scuola;

e) promuovere forme di partecipazione attiva tra i Soci per il pieno esercizio dei diritti e doveri di cittadini;

f) favorire percorsi di integrazione dei bambini con handicap e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale;

g) promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica, con particolare riguardo alle famiglie con situazioni di disagio culturale ed economico;

h) collaborare e coordinarsi con gli Organi Istituzionali dell'Istituto di riferimento della Scuola Primaria Umberto e Margherita di Savoia di Abbiategrosso per raggiungere gli obiettivi indicati sopra secondo modalità di volta in volta concordate con essi.

L'Associazione non intende in alcun modo sostituirsi o sovrapporsi agli Organi Istituzionali e di Rappresentanza Interna della scuola e del Circolo Didattico di appartenenza nelle loro prerogative istituzionali.

L'associazione non potrà svolgere alcuna attività commerciale, se non in via del tutto occasionale e finalizzata al conseguimento degli scopi sociali; è fatto divieto all'associazione di esercitare attività diverse da quelle previste nel presente statuto.

ART. 5

L'Associazione, per raggiungere gli scopi, potrà tra l'altro:

a) promuovere la partecipazione attiva di tutti i genitori associati alle sopra citate attività nella forma che riterrà opportuna;

b) collaborare, definire accordi, concludere contratti, con o senza scopo di lucro, con enti pubblici, associazioni, aziende, persone fisiche o altre figure giuridiche, che operino in settori di interesse al fine di perseguire gli scopi enunciati;

c) stipulare convenzioni con enti, associazioni, realtà commerciali e produttive per la fornitura di beni e servizi in favore degli allievi della scuola e dei loro genitori associati.

d) organizzare manifestazioni/eventi/incontri/corsi a carattere sportivo, culturale, ludico per i bambini e per i genitori della scuola;

ricercare sponsorizzazioni sulle singole attività messe in atto o altre forme di contribuzione economica per ottenere la realizzazione delle iniziative definite;

ART. 6

L'Associazione ha la facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione purché tali manifestazioni non siano in contrasto con il presente oggetto sociale.

ART. 7

Per la realizzazione delle iniziative sopra citate, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei propri associati prestata di norma in forma volontaria, libera e gratuita; l'Associazione, per le manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Può inoltre avvalersi, in casi di particolare necessità a discrezione del Consiglio Direttivo, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente.

ART. 8

Enti Locali, Istituzioni, Privati, Fondazioni e Organizzazioni potranno formalizzare il loro sostegno all'Associazione attraverso la formula del patrocinio, sia in forma gratuita che concorrendo con contributi e donazioni.

Il patrocinio verrà pubblicizzato nei documenti dell'Associazione.

Rappresentanti degli Enti patrocinatori potranno essere invitati alle assemblee e/o convocati per specifiche riunioni senza diritto di voto.

COMPOSIZIONE, ADESIONE, OBBLIGHI, RINUNCIA, DECADENZA, ESCLUSIONE

ART. 9

Possono associarsi, senza necessità di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, i genitori/tutori (esercitanti la patria potestà) dei bambini frequentanti la scuola materna di Viale Papa Giovanni XXIII, la scuola primaria "Umberto e

Margherita di Savoia” e la scuola media “CARDUCCI” di Abbiategrasso, e , altre appartenenti allo stesso comprensorio di riferimento che ne diano comunicazione anche versando l'eventuale quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea Generale.

Le persone fisiche, giuridiche od enti pubblici o privati anche non riconosciuti, comunque interessati al progetto ed agli scopi dell'Associazione possono essere ammessi, a seguito di domanda di iscrizione, con delibera dell'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale non è obbligata a comunicare i motivi delle sue decisioni in ordine alla domanda di ammissione degli aspiranti associati non genitori di bambini frequentanti la scuola. La sua decisione è inappellabile.

Le persone fisiche che risultano in forza al personale della scuola (docenti, personale ata, dirigenti)possono assumere la qualità di socio, senza necessità di approvazione da parte del Consiglio o dell'Assemblea; decadono dalla qualità di socio con il mancato versamento della quota annuale o se, per qualsiasi motivo, viene a cessare il rapporto di lavoro con l'istituto scolastico.

Ogni Socio ha diritto ad esprimere un solo voto, indipendentemente dal numero di figli frequentanti la scuola.

All'atto dell'iscrizione i Soci versano la relativa quota associativa eventualmente stabilita annualmente dall'Assemblea Generale.

I Soci che non versino la quota annua stabilita dall'Assemblea Generale entro il 31 dicembre di ogni anno decadono automaticamente ad ogni effetto.

I Soci decadono automaticamente dal giorno successivo all'ultimo giorno di frequentazione da parte del bambino.

La quota sociale non è cedibile o trasmissibile.

Il Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con effetto immediato,

senza oneri, dando comunicazione scritta al Presidente. Egli non avrà diritto al

rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate né vantare diritto alcuno sul

patrimonio dell'Associazione.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

A cura del Consiglio Direttivo viene conservato e tenuto aggiornato il Libro Soci.

ART. 10

L'esclusione dell'associato deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

a) per il verificarsi di fatti che contrastino con gli scopi dell'Associazione;

b) per morosità, secondo quanto definito nell'ART.9.

c) per grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente Statuto e/o nascenti dalle deliberazioni degli organi associativi.

Le delibere di esclusione devono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo e devono essere comunicate per iscritto personalmente agli interessati, anche tramite posta elettronica o via fax.

Il socio decaduto o escluso potrà fare ricorso ad un Collegio dei Probiviri da nominarsi da parte dell'Assemblea Generale, come indicato al successivo ART.33, che giudicherà sul fatto e suggerirà al Consiglio Direttivo una soluzione equa.

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea Generale; il Consiglio Direttivo; il Presidente e il Vicepresidente;il Segretario;il Tesoriere; il Revisore dei Conti; Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 12

L'Assemblea Generale è costituita dai Soci, iscritti nell'apposito Libro Soci ed in regola con il pagamento delle quote sociali, i quali tutti sono vincolati, anche se assenti o dissenzienti, alle sue deliberazioni.

ART. 13

L'Assemblea Generale si riunisce nella sede sociale o altrove almeno una volta all'anno: entro il 31 dicembre per deliberare in merito al bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente (chiuso al 31/8) e per deliberare in merito al bilancio di previsione per il nuovo anno. Essa viene convocata ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno; oppure viene convocata su richiesta al Presidente da parte di almeno un decimo dei Soci con domanda sottoscritta.

La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere annunciata con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo mediante comunicazione scritta - affissa in apposita bacheca sita nella sede e consultabile dai Soci - contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo - che potrà essere diverso dalla sede - fissati per l'adunanza; è ammesso qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, che comprovi il rispetto dei tempi di convocazione.

Il 10% dei Soci può inserire uno o più argomenti nell'ordine del giorno entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea Generale; in tal caso il Presidente ne dà comunicazione ai Soci con le stesse modalità sopra indicate.

Ove la richiesta di convocazione da parte di almeno un decimo dei Soci non fosse assolta dal Presidente entro trenta giorni, essa può essere operata dal Vice Presidente o - ove mancasse o rimanesse inadempiente nei successivi quindici giorni - dal Consigliere più anziano che ha tempo altri quindici giorni. In caso di inadempienza di quest'ultimo, si applica l'articolo 20, comma 2, ultimo periodo del

Codice Civile.

In prima convocazione l'Assemblea Generale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea Generale è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

ART. 14

L'Assemblea Generale ha il compito di:

- a) deliberare in merito al bilancio annuale;
- b) discutere la relazione del Presidente sull'attività svolta;
- c) formulare proposte al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- e) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori
- f) in caso di contenzioso, eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri
- g) deliberare sulle modifiche statutarie;
- h) deliberare sull'ammissione dei richiedenti adesione, quando previsto;
- i) deliberare sulle questioni eventualmente sottoposte alla stessa dal Consiglio Direttivo;
- j) deliberare sull'adesione ad altri organismi;
- k) deliberare annualmente l'eventuale quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo, in modo da favorire la più ampia adesione all'Associazione da parte di tutti i genitori;
- l) deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione;
- m) discutere quanto altro venga comunque sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 15

L'Assemblea Generale delibera attraverso l'esito a maggioranza relativa del voto dei presenti.

Ogni associato dispone di un voto che deve esprimere personalmente. E' vietato il voto per delega o per corrispondenza.

Il voto è sempre espresso in forma palese, escluso il caso di decisione diversa dell'Assemblea Generale assunta a maggioranza dei presenti; nel caso di elezione degli organi direttivi si procede a scrutinio segreto se lo richieda uno solo dei Soci presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea Generale è validamente costituita secondo le modalità già descritte e le deliberazioni sono prese da due terzi dei presenti.

Per lo scioglimento, l'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza, anche se in seconda convocazione, di almeno la metà più uno degli associati e le deliberazioni sono prese da due terzi dei presenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea Generale sarà presieduta dal Vice Presidente, in assenza di questo sarà presieduta da altro Socio nominato dall'Assemblea Generale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16

Il Consiglio Direttivo e' composto da Consiglieri Eletti ;

I Consiglieri Eletti il cui numero (pari, da 4 a 10) è deliberato dall'Assemblea Generale, vengono eletti tra i Soci dall'Assemblea Generale, durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Entrano in carica con il conferimento del mandato.

Verificandosi la vacanza di un Consigliere Eletto per qualsiasi causa nel corso del biennio, il primo dei non eletti subentra per la residua durata del Consiglio Direttivo in

carica. In mancanza di “non eletti”, il Presidente convoca entro 30 giorni l’Assemblea

Generale per l’elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo. Il neo-eletto

potrà dal momento dell’elezione partecipare alle riunioni ed ai lavori del Consiglio

Direttivo a pieno titolo e, quindi, con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può essere sfiduciato se la delibera è messa all'ordine del

giorno dell'Assemblea Generale su richiesta di almeno un decimo degli associati e

se è votata con i quorum deliberativi consueti.

Possono far parte del Consiglio Direttivo anche se non soci : Il Dirigente scolastico, il

personale docente e il personale ATA , purché regolarmente eletti dall’assemblea.

ART. 17

Spettano al Consiglio Direttivo l'ordinaria e la straordinaria amministrazione

dell’Associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) elegge tra i propri Consiglieri Eletti il Presidente ed il Vice Presidente;

b) nomina tra componenti il Segretario ed il Tesoriere

c) redige il bilancio di previsione

d) redige il bilancio consuntivo e la relazione da presentare all’Assemblea

Generale;

e) delibera il programma di lavoro annuale;

f) delibera circa la costituzione di eventuali Commissioni Esecutive, ne

definisce gli ambiti di intervento e ne designa i componenti anche tra i non

Soci;

g) designa i rappresentanti dell’Associazione in seno ad altri organismi costituiti

o costituendi;

h) provvede all'amministrazione del patrimonio ed alla gestione

dell'Associazione;

i) redige eventuali Regolamenti Interni e nomina eventuali consulenti;

j) conferisce incarichi per procedure speciali a professionisti e terzi, per singoli

atti o serie di atti;

k) esprime parere sulle modifiche statutarie;

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone in ogni caso compiti e deleghe.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è convocato, sempre in unica convocazione, ordinariamente dal Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato, presso il domicilio dei consiglieri o indirizzo di posta elettronica o recapito fax indicati dal Consigliere, almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione e portare l'indicazione del luogo, che potrà essere diverso dalla sede, giorno ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Un terzo dei consiglieri può richiedere formalmente l'inserimento di uno o più argomenti da includere nell'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Per le nomine si procede a maggioranza relativa con eventuale ballottaggio in caso di parità.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere liberamente i Soci.

ART. 19

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In loro assenza presiede un Consigliere scelto dallo stesso Consiglio Direttivo. Funge da segretario la persona designata dal Consiglio Direttivo.

I verbali, sottoscritti da chi ha presieduto e dal segretario della riunione, saranno riportati su apposito Libro Verbali del Consiglio Direttivo e conservati agli atti dell'Associazione. Potranno essere consultati dai Consiglieri e dagli Associati. Nella prima riunione successiva si darà lettura per l'approvazione del verbale precedente, se non già inviato e esplicitamente approvato dai Consiglieri via posta elettronica o fax.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**ART. 20**

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri Consiglieri Eletti il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente nella prima riunione successiva al suo insediamento.

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e di Statuto, in tutte le sedi e gli organismi, ed è responsabile del suo andamento.

Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo: ne orienta e dirige i lavori.

b) dà esecuzione e sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi medesimi.

c) ha compiti di promozione, iniziativa e coordinamento ed adempie a tutti i compiti e funzioni che gli vengono delegati dai competenti organi associativi.

In casi di reale urgenza può assumere i provvedimenti che ritiene necessari,

chiedendo poi al più presto approvazione e ratifica all'organo competente.

Il Presidente potrà attribuire poteri speciali di firma per singoli atti o per rapporti esterni al Vice Presidente, ad altri Consiglieri, o a Soci.

ART. 21

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o decadenza ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Verificandosi la vacanza nella carica di Presidente, il Vice Presidente convocherà il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente entro 90 giorni dall'evento che l'ha provocata.

IL SEGRETARIO

ART. 22

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, cura la tenuta di tutti i Libri Sociali salvo quelli per cui è espressamente prevista la gestione da parte di altri organi sociali e cura la conservazione ordinata di tutta la documentazione dell'Associazione.

In particolare cura la tenuta del Libro Soci.

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo nella prima convocazione successiva all'insediamento.

IL TESORIERE

ART. 23

Il Tesoriere cura la gestione delle disponibilità finanziarie dell'Associazione, gli incassi e i pagamenti, e la tenuta della contabilità.

Cura la redazione del Bilancio Sociale per cassa e non per competenza e del Libro di Cassa.

Potrà disporre sui conti correnti bancari e postali, su delega anche continuativa del Presidente.

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo nella prima convocazione successiva all'insediamento.

IL REVISORE DEI CONTI

ART. 24

L'Assemblea Generale nomina un Revisore dei Conti scelto anche tra i non soci.

Il Revisore dura in carica due anni e ha il compito di verificare la corretta tenuta dell'amministrazione dell'Associazione e riferire all'Assemblea, curando in particolare la redazione di una relazione annuale sulla regolarità del Bilancio.

LIBRI SOCIALI

ART. 25

Sono Libri Sociali dell'Associazione:

- a) il Libro Verbali delle Assemblee;
- b) il Libro Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
- c) il Libro dei Soci
- d) il Libro di Cassa,
- e) il Libro Verbali del Revisore dei Conti.

GESTIONE FINANZIARIA

ART. 26

L'esercizio finanziario ha decorrenza dal 1° settembre e si chiude con il 31 agosto di ogni anno.

ART. 27

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali

b) dalle eventuali tasse di iscrizione per singole iniziative;

c) da introiti derivanti da convenzioni

d) da rendite derivanti da beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo

e) da contributi, sovvenzioni, donazioni di singoli, enti o privati;

f) da ogni altra entrata anche occasionale ed eventuale, compatibile con le finalità dell'Associazione.

ART. 28

Il bilancio, con le relazioni che lo illustrano, deve essere tempestivamente predisposto in forma definitiva dal Consiglio Direttivo, di norma entro il 30 ottobre di ogni anno, e sottoposto all'Assemblea Generale entro il 31 dicembre.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale gestita in forma separata verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

ART. 29

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

PATRIMONIO

ART. 30

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni di proprietà dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualunque scopo;

c) da ogni eventuale bene mobile o immobile, che appartenga all'Associazione

per donazione, lascito, successione o rapporti analoghi.

DURATA E SCIoglimento

ART. 31

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato; Lo scioglimento potrà avvenire:

- a) in forza di legge;
- b) per deliberazione dell'Assemblea Generale nella forma indicata al precedente ART. 15;
- c) per impossibilità sopravvenuta di funzionamento, comunque deliberata come alla precedente lettera b).

ART. 32

Verificandosi il caso di scioglimento, l'Assemblea Generale nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra estranei all'Associazione, determinandone poteri, facoltà ed eventuali compensi.

L'importo netto risultante a liquidazione ultimata, dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, sarà devoluto ad enti o associazioni con la medesima o analoga finalità o all'Istituto di riferimento della Scuola Primaria Umberto e Margherita di Savoia, secondo le deliberazioni prese dall'Assemblea Generale, su proposta del Presidente, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662.

CONTROVERSIE

ART. 33

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci o tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi all'occorrenza dall'Assemblea, scegliendo anche tra non soci. Essi giudicheranno ex

bono et aequo senza formalità di procedura suggerendo al CDA.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla legge.